

filosofico-scientifica e gli altri sottosistemi sociali si aprono vicendevolmente, senza peraltro mettere mai in forse la loro compiutezza e i loro principi. Questi sottosistemi non stanno fra loro in un rapporto di assoluta autonomia, ma neppure si lasciano strumentalizzare fino in fondo per i reciproci e rispettivi scopi. Occuparsi dei rapporti di comunicazione è cosa che consente di indurre mutamenti in più sistemi contemporaneamente (ad es. nella scienza universitaria e nell'amministrazione). In ciò, è l'individuo singolo che, come appartenente a sottosistemi diversi (che lo fanno apparire quale aggregato di ruoli), deve preoccuparsi della compatibilità fra informazioni e comunicazioni, onde evitare il costituirsi di identità schizofreniche, e deve inoltre inserire questa sua opera soggettiva di aggiustamento fra razionalità parziali nei processi di comunicazione sistemica dei quali è partecipe, giungendo in tal modo a modificarli. È questa una possibilità di mutamento sia degli uomini che delle istituzioni e, se si vuole, una speranza istituzionalizzata.

Traduzione di Claudio Tommasi

Repubblica per contratto. Una città (Bologna) nello stato (pontificio)

Angela De Benedictis

Nel 1782 il «Journal des gens du monde» di Francoforte pubblicava un articolo dal titolo *Troubles de la République de Boulogne*. Appassionatamente polemico, l'autore — anonimo — intendeva far conoscere agli spiriti liberi europei ciò che da qualche anno stava succedendo a Bologna: dove il Senato, che era riuscito a conservare per secoli la libertà cittadina mantenendo «l'equilibrio fra i diritti della città e la protezione della Santa Sede, talché da quest'unione è derivata la felicità del popolo», doveva ora fronteggiare un uomo che compariva «splendidamente» fra quelli «che a' nostri tempi tormentavano l'Europa»¹. Il personaggio in questione era Ignazio Boncompagni, cardinale legato di Bologna dal 1780, e ispiratore di un «Piano economico», varato dal pontefice Pio VI, contro il quale si sviluppò una battaglia politica e ideologica che durò una quindicina d'anni e che ebbe profonda risonanza oltre lo stato pontificio ed anche oltralpe². Come in tutti gli altri stati italiani ed europei, dove progetti di riforme e riforme

* Poiché le presenti annotazioni costituiscono l'abbozzo di una ricerca, di cui sono qui riportate le tesi e le ipotesi di fondo, le citazioni bibliografiche sono ridotte a quelle ritenute fondamentali per motivare la ricerca stessa. Questo lavoro è stato possibile anche grazie ad un contributo del C.N.R.

¹ Citato in *Libri e documenti esposti dalle provincie dell'Emilia e della Romagna nel Tempio del risorgimento italiano (Esposizione regionale Bologna 1888) descritti a cura di V. FIORINI*, vol. I, Bologna, 1890, p. 106. Grazie alla cortesia del prof. Michael Stolleis, dell'Università di Francoforte ho potuto leggere anche l'edizione originale in francese.

² Gran parte del materiale documentario relativo è pubblicato *ibidem*. Sull'argomento sono state condotte, in anni passati, alcune ricerche per tesi di laurea.

finanziarie e fiscali erano in ultima istanza il banco di prova di problemi politico-costituzionali che investivano il sistema complessivo dell'antico regime³, anche a Bologna il catasto e l'imposta fondiaria — nuclei centrali del «Piano»⁴ — erano concepiti da chi li progettava e intesi da chi avrebbe dovuto sperimentarne le conseguenze come strumento essenzialmente politico.

L'articolista ne individuava l'essenza con l'additare ai lettori il comportamento del cardinale Boncompagni, che si «era riservato il rapire alla Repubblica e a quelli che sono autorizzati a conservarla qualunque idea della libertà;... quel Prelato... ch'era la speranza, l'amore e la gloria della Repubblica ha immaginato, intrapreso e consumato il rovesciamento della costituzione e sedendo sulle rovine del governo riguarda con occhio indifferente l'odio dei Grandi e i gemiti dell'Agricoltore... Il suo spirito, imbevuto sempre dei consigli del dispotismo, abbandonandosi alle facoltà di un governo arbitrario ed in apparenza preferendo il monarchico per trar un pretesto e sottomettere tutto alla volontà di uno solo sembra aver dimenticato che i popoli si sono riservati qualche barlume di risorsa per ripararsi da una autorità senza freno... Divenuto Legato si credè l'arbitro ed il sovrano della Repubblica. Cominciò tosto dall'umiliare quel Senato del quale voleva annullata l'autorità... Il Senato di Bologna, depositario del potere legislativo, non poteva consentire che si rovesciasse la costituzione fondamentale del governo e oppose una saggia fermezza alle viste del Legato... »⁵.

Una città suddita dello Stato della Chiesa che alla fine del '700 si definisce ed è considerata una «repubblica», che conserva la sua libertà attraverso l'autorità del Senato (libertà che è la costituzione fondamentale del governo, l'equilibrio fra i diritti della città e la protezione della Santa Sede, il potere legislativo, le risorse per ripararsi da un'autorità senza freno), potrebbe suonare un totale anacronismo, una pura utopia. Per quanto sia noto che il processo di integrazione e di subordinazione delle città e

³Per ciò rinvio in generale a *Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima metà moderna*, a cura di A. DE MADDALENA e H. KELLENBENZ, Bologna, 1984; *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, a cura di H. KELLENBENZ e P. PRODI, Bologna, 1989.

⁴R. ZANGHERI, *La proprietà terriera e le origini del Risorgimento nel bolognese (1789-1804)*, Bologna, 1961.

⁵*Libri e documenti cit.*, pp. 107-108.

delle città-stato negli stati regionali e nei principati italiani del '400-'500 abbia mantenuto una complementarietà di funzioni tra l'autorità centrale e le istituzioni politiche locali soprattutto in materia di governo locale⁶, la cultura politica delle città che dovettero ben presto rinunciare alla loro indipendenza politica non ha finora ricevuto un'attenzione adeguata che ne metta in giusta luce il significato di autocoscienza in relazione alla vita politica interna e ai rapporti tra quelle città e gli stati in cui erano inserite⁷.

Che una cultura politica repubblicana, ma di un repubblicanesimo che non è immediatamente riconducibile alla teoria ed alla dottrina politica ottocentesche, sia stata presente nella maggior parte delle città europee soggette a formazioni politiche superiori; e che sia stata l'espressione mediata di una pratica politica concreta; e che l'abbia a sua volta reciprocamente orientata, è emerso con molta chiarezza in un seminario tenutosi qualche anno fa col coordinamento di H. G. Koenigsberger e dedicato al tema *Republiken und Republikanismus im Europa der frühen Neuzeit*⁸. Ricordando nell'introduzione come al momento fossero assai scarsi gli studi in cui repubbliche e repubblicanesimo apparissero, come erano stati, un fenomeno diffuso in tutta l'Europa; e quanto poco si sapesse delle relazioni tra le repubbliche e quasi-repubbliche e la loro ideologia con le monarchie e l'ideale monarchico contemporaneo, Koenigsberger auspicava che l'ampiezza e la complessità del tema che i lavori del seminario avevano cominciato ad affrontare stimolassero attenzioni ulteriori, e proprio per la centralità storica del problema⁹.

Tra i risultati estremamente significativi delle ricerche presentate al seminario la particolareggiata analisi compiuta da Heinz Schilling degli elementi caratterizzanti il repubblicanesimo di alcune città tedesche — sia Landstädte che Reichsstädte —, e che ne esclude completamente ogni

⁶Come è stato di nuovo recentemente sottolineato da G. CHITTOLINI, *Cities, «city-states», and regional states in north-central Italy*, in «Theory and Society», 18 (1989), pp. 689-706; ma anche E. FASANO GUARINI, *Gli stati dell'Italia centro-settentrionale tra Quattro e Cinquecento: continuità e trasformazioni*, in «Società e storia», VI (1983), pp. 616-639.

⁷Alcuni aspetti del problema sono accennati da E. FASANO GUARINI, *La crisi del modello repubblicano: patriziati e oligarchie*, in *La Storia*, vol. III, *L'età moderna. I quadri generali*, Torino, 1987, pp. 553-384.

⁸München, 1988.

⁹*Ibidem*, p. IX.

connotazione solo locale o municipalistica¹⁰, suggerisce un analogo approfondimento delle manifestazioni, dei motivi, delle ragioni di quel repubblicanesimo bolognese così «romanticamente» difeso nel giornale della Reichsstadt Francoforte. Lì l'enfasi retorica del discorso polemico riportava ad un livello immediatamente ed universalmente percepibile elementi di un pensiero che, come nelle città tedesche, si era formato nella pratica politico-amministrativa quotidiana e che si era espresso a livello scientifico nell'argomentazione giuridica che quella prassi costantemente sosteneva.

Comune a tutti i vari repubblicanesimi cittadini era la concezione che la libertà di una città fosse e consistesse nei diritti, negli *iura* propri di quella città e non di altre: e fra questi *iura*, quelli di avere un suo proprio governo, un suo proprio fisco, una sua propria giustizia, sue proprie leggi facevano sì che una città potesse affermare di «habere rempublicam». O con altra espressione, ma ugualmente fondata nel pensiero giuridico-politico medievale, di avere un *regimen politicum* diverso e non assimilabile a quello *regale*¹¹.

Nei vari *discorsi*, nella varie *relazioni* sul «reggimento» cittadino attraverso la coscienza della validità di quei diritti si esprimeva l'idea della costituzione: che prendeva forma nelle articolazioni istituzionali del governo democratico, il quale consentiva teoricamente e praticamente a tutti i cittadini, pur secondo una gerarchia più o meno rigida, di partecipare al governo della cosa pubblica. Un governo democratico che poteva, anche teoricamente, comprendere al suo interno istituzioni aristocratiche, come le magistrature maggiori, purché fosse evitato ad ogni costo il governo di uno solo, del despota, del tiranno.

La domanda sulla natura del governo cittadino, se esso fosse aristocratico o democratico, era un *topos* della letteratura politica cittadina europea: risolta, quasi

¹⁰H. SCHILLING, *Gab es im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit in Deutschland einen städtischen Republikanismus? Zur politischen Kultur des alleuropäischen Stadtbürgertums*, *ibidem*, pp. 101-143.

¹¹Su ciò fondamentalmente H. G. KOENIGSBERGER, *Dominium regale or Dominium Politicum et Regale. Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe*, in IDEM, *Politicians and virtuosi. Essays in early modern history*, London, 1986, pp. 1-26; più recentemente anche le riflessioni di D. QUAGLIONI, «Civilis sapientia». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, 1989, pp. 83-85.

generalmente, con la risposta che la forma di governo migliore, anche per la costituzione interna cittadina, fosse quella «mista» di aristocrazia e democrazia. Per quanto in nessuna situazione mancassero, più o meno periodicamente, e più o meno violentemente, profondi contrasti tra i concreti corpi cittadini che venivano ascritti alla parte democratica o a quella aristocratica, l'immagine della città, o meglio ancora la sua identità, si esprimeva in questo essere una forma mista.

In questo senso, per introdurre un esempio comparativo «autentico», il generale Luigi Ferdinando Marsili, uno scienziato ed un uomo politico, com'è noto, di livello e di esperienze europee¹², redigeva in una delle sue *Schedae Historicae* un parallelo fra il governo di Zurigo e quello di Bologna; e in un'altra successiva così spiegava l'artificiosità della distinzione classificatoria fra aristocratico e democratico: «Non parerà strano, che dica, che il governo Aristocratico sia apparentemente tale, mentre io credo un democratico Urbano»¹³.

Se l'autoconsapevolezza repubblicana cittadina si serviva anche della figura del «corpo politico mistico» per significare una coesione politica profonda che non veniva messa in discussione dalla conflittualità interna ai corpi cittadini¹⁴, l'immagine che veniva percepita esternamente corrispondeva a questo modo di essere e di rappresentarsi di Bologna: e non solo a quei viaggiatori che riportavano le loro impressioni nelle descrizioni di città italiane o a quegli osservatori che compilavano i *Theatrum* della geografia politica europea, ma anche a quanti, all'interno dello Stato della Chiesa, vedevano in quell'essere politico di Bologna un qualcosa di peculiare e nella legazione una regione a sé stante fra le altre¹⁵.

Che nella monarchia papale Bologna fosse una repubblica che godeva di uno *status* particolare, e che si comportasse in modo politicamente conseguente, era chiaro

¹²Su cui R. GHERARDI, *Polere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. Il «buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsili*, Bologna, 1980.

¹³Biblioteca Universitaria di Bologna, *Fondo Marsili*, ms. 96, C 8 e C 25.

¹⁴Un accenno in A. DE BENEDICTIS, «Tutto ciò che è legge di statuto... non è punto soggetto di riforma». *Gli statuti bolognesi tra corpi e sovrano*, in *Gli statuti delle città italiane e delle città imperiali tedesche*, a cura di G. CHITOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna (in corso di stampa).

¹⁵R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione nello Stato pontificio*, Bologna, 1983, *passim*.

anche a chi delineava le complesse relazioni giuridiche intercorrenti all'interno dello stato tra lo stato e le sue parti: a Giambattista De Luca, che nel suo *Theatrum veritatis et iustitiae* ne parlava in relazione agli *iura regalia* di cui disponeva la città; e a numerosi altri giuristi, soprattutto a quelli che erano stati giudici nel tribunale cittadino o che in cause giurisdizionali avevano dovuto tener conto di quegli *iura*¹⁶. E lo strumento che in sede di argomentazione giuridica consentiva di tutelare tutti quei diritti era la loro natura contrattuale, era il fatto che non fossero privilegi rilasciati unilateralmente, e con tutte le formalità necessarie al contratto perché fosse valido, compreso il giuramento¹⁷.

Anche questo è uno degli argomenti forti del repubblicanesimo cittadino europeo, osservabili nella documentazione prodotta a difesa delle consuete libertà all'interno del territorio e orientata a dimostrare la storicità di quella libertà e la loro legittimità giuridica in termini di diritto positivo¹⁸. L'interpretazione del legame esistente tra la città di Bologna e lo Stato della Chiesa sulla base di un rapporto contrattuale cui entrambi i contraenti — la *respublica* in rappresentanza della *civitas* ed il principe — erano ugualmente obbligati faceva parte della coscienza cittadina, ed era perciò anche presente in quel genere letterario, molto diffuso a partire dal '600, che erano le *descrizioni* della città e del suo territorio. Ma la sua elaborazione più articolata si trovava ovviamente nel materiale di corredo alle cause di natura giurisdizionale («allegazioni» e «deduzioni»), che fu sempre crescente a partire dalla seconda metà del '500 in poi.

L'origine dell'interpretazione dei rapporti città-stato «per vim contractus» risaliva agli inizi del '500, quando fu applicata alle *supplicationes*, *capitulationes* e *pacta* che erano stati firmati più di mezzo secolo prima, nel 1447, tra il pontefice Niccolò V e gli ambasciatori bolognesi. In quell'anno Bologna, che si era appena liberata dal pesante giogo visconteo, si era consegnata al pontefice, ritornando nel grembo molto più accogliente della «libertas Ecclesiae»;

¹⁶A. DE BENEDICTIS, «Tutto ciò che è legge di statuto...» cit.

¹⁷Sulla cui rilevanza costituzionale si veda ora P. PRODI, *Dall'analoga alla storia. Il sacramento del potere*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIV, 1988, pp. 9-38.

¹⁸H. SCHILLING, *Gab es im Spätmittelalter... einen städtischen Republikanismus* cit., p. 123.

ma come d'altra parte era generalmente consueto in quei casi, aveva patteggiato la dedizione ed il riconoscimento della sovranità pontificia con il mantenimento di molti dei diritti di cui aveva goduto come «civitas imperialis» e poi «superiorem non recognoscens». Il *regimen politicum*, il *merum imperium* spettava alle magistrature cittadine che lo avrebbero esercitato *simul cum* il cardinale legato; i redditi della città rimanevano alla Camera cittadina (tranne il dazio del vino che era donato al pontefice in riconoscimento della sua *superioritas*), ed il fisco era quindi cittadino; le cause che richiedevano processo continuavano ad essere portate davanti al tribunale podestarile e per le istanze d'appello ad un collegio di giudici appositi. Questi i punti politicamente e costituzionalmente salienti dell'atto bilaterale noto comunemente come *capitoli di Niccolò V*¹⁹: e che furono fin da qualche anno dopo continuamente controversi, soprattutto in relazione alla magistratura che concentrava in sé i poteri delle altre magistrature e che da eleggibile e temporanea stava diventando (come poi diventò, per riconoscimento pontificio) a vita e quasi ereditaria. Ma essi furono anche sempre sostanzialmente ribaditi, e accompagnati a volte da nuove e significative acquisizioni, nelle conferme che puntualmente, all'elezione di ogni nuovo pontefice, gli ambasciatori richiedevano a Roma. Non era certo facile ottenere che le *petitiones* avessero ogni volta il *placet* nei termini desiderati: ma la «prudenzia» degli oratori e le contingenze politiche che il sovrano pontefice di turno non poteva ignorare o sottovalutare facevano sì che gli *iura* e *privilegia* di Bologna non fossero mai eliminati²⁰.

Anche il conquistatore di Bologna, il papa guerriero Giulio II, colui che aveva compatato territorialmente lo stato, li riconobbe: per premiare una fedeltà che la città gli aveva dimostrato e che i rapporti di forza nelle guerre in

¹⁹Sull'argomento rinvio qui solo a P. COLLIVA, *Bologna dal XIV al XVIII secolo: «governo misto» o «signoria senatoria?»*, in *Storia dell'Emilia-Romagna*, a cura di A. BERSELLI, vol. II, Bologna, 1977, pp. 13-34; M. CARAVALE, *Lo stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, in M. CARAVALE - A. CARACCILOLO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, vol. XIV della *Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, Torino, 1978, pp. 68-71; P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima metà moderna*, Bologna, 1982, pp. 107-108.

²⁰Ciò risulta dai testi delle conferme, reperibili in Archivio di Stato di Bologna (A.S.B.), *Senato, Bolle e brevi*, cui faccio riferimento in generale, senza la specificazione dei singoli volumi.

atto rendevano particolarmente apprezzabile, certamente; ma anche perché il giurista che aveva redatto il *consilium* per il Senato relativo alla richiesta di conferma degli *iura* cittadini — ed era Giovanni Crotto, docente nello Studio bolognese — aveva argomentato la validità di quei capitoli in quanto aventi forza di contratto con la prova di tutta una serie di autorità che nessuna teoria della sovranità poteva eludere o ignorare²¹. Ed infatti fu per la prima volta in un breve di Giulio II che venne esplicitamente riconosciuta la forza contrattuale dei patti e venne esteso l'obbligo di osservanza anche ai successori. Questo atto di Giulio II, compiuto *ex certa scientia e plenitudine potestatis*, fu poi ribadito da tutti gli altri pontefici che vennero dopo di lui e ai quali fu rivolta la richiesta di conferma dei capitoli in vigore e l'approvazione di altri capitoli, fino a Urbano VIII; e costantemente addotto come prova nelle contese giurisdizionali nel corso delle quali si sviluppava l'argomentazione giuridica a favore dei diritti e dei privilegi che il corso del tempo ed una sempre crescente propensione (di legati, della curia romana, di pontefici) ad un governo unicamente monarchico mettevano in pericolo.

La scienza storica che partendo da von Gierke e passando da Hintze, Lousse, Hartung, Brunner arriva a Gehrard e Oestreich si è posta il problema della comprensione del processo storico di formazione dello stato moderno ha individuato fra le caratteristiche strutturali della storia europea della prima età moderna il costante fronteggiarsi tra una teoria ed una prassi monarchica sempre più tesa all'affermazione dell'unicità del potere pubblico ed una teoria ed una prassi costituzionalista, impegnata a porre limiti ben precisi, e perciò legali²². Elemento centrale di quella mai definitivamente risolta tensione erano stati, nella pratica politico-costituzionale, gli innumerevoli *Herrschaftsverträge* stabiliti fra signore e ceti — e tra questi erano anche comprese le città — per regolare l'esercizio concreto del potere e per suddividerlo tra *dominium regale e dominium politicum*, tra *imperium e administratio*, tra *gubernaculum e*

²¹J. CROTTO, *Consiliorum sive responsorum... Liber secundus, Venetiis*, 1576: *consilium* 184, pp. 66v. - 73v.

²²Anche in questo caso pochi riferimenti essenziali, che peraltro rimandano alla bibliografia completa: *Società e corpi*, a cura di P. SCHIERA, Napoli, 1986; G. DILCHER, *Vom ständischen Herrschaftsvertrag zum Verfassungsgesetz*, in *Der Staat*, XXVII (1988), pp. 161-193 (qui 177-180); A. M. HESPANIA, *Visperas del Leviatan. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII)*, Madrid, 1989.

iurisdictione; ed anche, al livello della riflessione giuridico-politica, la conseguente *Herrschaftsvertragslehre* che, sviluppata a partire dagli anni settanta del '500, segnò, per riprendere le parole di Werner Näf, «im Zeitbereich des modernen, das heisst post-feudalen Staates, den Anfang der geistigen Auseinandersetzung über das Wesen des Staates, die fortan nicht mehr abbrechen werden, und deren Argumente und Gegenargumente zur jeweiligen Staatsrealität in einem ausserordentlichen bedeutsamen und aufschlussreichen Verhältnis stehen»²³.

Grotius, Althusius, Pufendorf furono tra i maggiori teorici di questa dottrina che si svolse tutta nel riferimento al diritto naturale e alla sua tradizione filosofica, dando alla figura del contratto uno sviluppo che lo pone alla base della *consociatio humana*, facendolo diventare da figura del diritto privato un simbolo chiave della fondazione dell'ordinamento giuridico naturale della *consociatio*²⁴. Già per il pensiero costituzionalista e corporativo medievale, con Tommaso d'Aquino e Marsilio da Padova, e per la scuola di Salamanca il contratto di signoria era l'elemento che consentiva l'esistenza della *societas civilis, sive respublica sive status*²⁵; ed anche da qui si alimentava la dottrina della sovranità popolare e poi del diritto di resistenza. La *potestas sovrana a legibus soluta* aveva trovato nella teoria del contratto uno dei suoi limiti più forti; né, a quanto è stato messo in chiaro dalle ricerche più recenti, neppure il pensiero di Jean Bodin li poté e li volle completamente eliminare²⁶.

²³W. NÄF, *Herrschaftsvertragslehre und Lehre vom Herrschaftsvertrag*, in *Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte*, VII (1949), pp. 26-52 (qui 26); ed ancora G. OESTREICH, *Strukturformen des europäischen Absolutismus*, in IDEM, *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates*, Berlin, 1969, pp. 179-187 (trad. it. in *Lo Stato moderno. I: Dal Medioevo all'età moderna*, a cura di E. ROTELLI - P. SCHIERA, Bologna, 1971); *Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze*, hrsg. von R. VIERHAUS, Göttingen, 1977; M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, I: 1600-1800*, München, 1988, *passim*.

²⁴F. WIEACKER, *Contractus und obligatio im Naturrecht zwischen Spätscholastik und Aufklärung*, in *La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, a cura di P. GROSSI, Milano, 1973, pp. 223-240.

²⁵W. MAGER, *Republik*, in *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache*, hrsg. von O. Brunner, W. CONZE, R. KOSELLEK, 5 Bd., Stuttgart, 1984, 548-651 (qui 582-586).

²⁶D. QUAGLIONI, *«Les bornes sacrées de la loi de Dieu et de nature». La procedura del controllo degli atti normativi del principe nella «République»*

Un momento di grossa crisi dei rapporti tra ceti e sovrano e di messa in discussione del rapporto contrattuale tra di essi intercorrente si situa ovunque nel periodo a cavallo della prima metà del '600: principi e sovrani cercano di costruire un assetto di potere e strumenti di governo che possano fare a meno del consenso cetuale, e vi riescono anche parzialmente soprattutto là dove la forza economica dei ceti si è, per motivi congiunturali e strutturali, considerevolmente indebolita. Ma gli organismi di rappresentanza cetuale cui spetta la gestione della dinamica politica col sovrano non cessano per questo di esistere, perché il sovrano non dispone di una forza politica concreta e neppure di una costruzione teorica del proprio potere che riesca a cancellare dall'ordinamento giuridico e politico, costituzionale, diete, parlamenti, assemblee²⁷. Che, come è noto, riemergono, ed anche con esiti «rivoluzionari», ad una attività politica decisiva, proprio là dove l'assolutismo monarchico aveva cercato di mostrare la sua maggiore potenza.

Alla prima metà del '600 data anche l'ultima conferma che Bologna ottenne dei cosiddetti *capitoli di Niccolò V* e delle aggiunte successive: il pontefice Urbano VIII fu l'ultimo ad apporre il *placet* alle *petitiones in vim capitulorum* che gli furono presentate dagli ambasciatori bolognesi. Questi «contratti di signoria» (come tali si possono forse considerare) contenevano, nella loro ultima versione, alcuni punti — capitoli anch'essi — i cui contenuti imbrigliavano giuridicamente le esigenze finanziarie che dalla seconda metà del secolo sempre più orientavano la «ragion di stato» nello Stato pontificio come altrove. Tra l'altro Urbano VIII riconosceva che gli editti della Camera apostolica, e gli appalti, gabelle, imposizioni da essa emanate non potessero comprendere Bologna né potessero essere lì pubblicate per espresso e formale riconoscimento pontificio; come pure ribadiva che tutti gli atti dei legati contrari ai capitoli venissero annullati²⁸. Intorno a questi punti, e ad altri ad esso collegati, cominciò a svilupparsi un contenzioso, e una sorta di *Herrschaftsvertrag* bolognese che accompagnò e sostenne, fino alla fine del '700, tutte le cause che il Senato

di Jean Bodin e nelle sue fonti, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XIV (1988), pp. 39-62.

²⁷H. G. KOENIGSBERGER, *Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale* cit.

²⁸A. S. B., *Senato, Bolle e brevi*, 16 Q, cc 9r-13v.

cittadino e le altre magistrature affrontarono per il mantenimento dei loro diritti lesi, che erano in ultima istanza politici e giurisdizionali.

Il costituzionalismo bolognese ed il repubblicanesimo che lo esprime sono alimentati dalla teoria del valore contrattuale dei capitoli di Niccolò V e quindi degli *iura regalia* di Bologna: secondo riferimenti alla stessa letteratura giuridica che fornisce motivi e ragioni al costituzionalismo napoletano e a quello siciliano²⁹. L'argomentazione giuridica che si trova nelle allegazioni alle cause riporta nella sua articolazione ai motivi del contrattualismo europeo della Seconda scolastica e del giusnaturalismo secentesco, dello «*ius publicum Romano-Germanicum*»³⁰: ad esempio nel definire l'autorità del principe, senza mai volerne negare la sovranità, in relazione agli *iura quaesita*, nel riferire il rispetto degli *iura naturalia immutabilia* alla giustizia sovrana, nel far dipendere la validità del contratto, in relazione al fisco cittadino, agli *officia* e ai magistrati, al tribunale d'appello, alle milizie — dal suo essere stato stipulato per causa pubblica³¹.

È un'argomentazione che certamente viene messa a dura prova dagli strumenti sempre più acuminati del regalismo pontificio, della curia, dei legati, dal loro cercare di aggirare con istituti straordinari l'ordinamento giuridico e giudiziario³²: ma che regge, e non da ultimo, perché rappresenta la capacità che la *respublica* ha, diversamente dalla monarchia, di operare con strumenti più diretti ed incisivi per il *bene comune*.

Il che significa, in riferimento al processo storico concreto, che solo la città e le sue magistrature riescono, pur tra difficoltà e crisi interne, a garantire la soluzione dei

²⁹Su cui M. CARVALE, *Potestà regia e giurisdizione feudale nella dottrina giuridica siciliana tra '500 e '600*, «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», 29-30 (1977-78), pp. 139-178; V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, 1983; P. L. ROVITO, *Alle origini del costituzionalismo: mediazione giuridica e potere degli apparati tra Cinque e Seicento*, in *Nuovi moti per la formazione del diritto*, a cura di G. PIVA e F. SPANTIGATI, Padova, 1988, pp. 161-202; A. CERNIGLIARO, *Patriae Leges Privatae Rationes. Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano*, Napoli, 1988.

³⁰Sul problema oltre a M. STOLLEIS, N. HAMMERSTEIN, *Jus Publicum Romano-Germanicum*, in *Diritto e potere nella storia europea*, Firenze, 1982, pp. 717-753.

³¹Su cui H. MOHNHAUPT, *Privatrecht in Privilegien*, in *Vorträge zur Geschichte des Privatrechts*, Frankfurt a. M., 1981, pp. 125-126.

³²P. PRODI, *Il sovrano pontefice* cit., pp. 159 ss.

problemi di interesse generale della città e del territorio, come quello secolare, per fare un esempio particolarmente significativo, della regolamentazione del sistema idraulico e delle bonifiche. Per i «problemi d'acque» particolarmente urgenti nel corso del '700 e talmente vasti da toccare anche gli interessi dell'Impero, Bologna chiama a consulto i migliori scienziati dal tempo, per risolvere questioni che sono insieme economiche, sociali e politiche³³; mentre la curia e i legati ipotizzano e mettono in atto misure che portano alla rovina della popolazione e dello stato.

Secondo Bologna i pontefici più giusti, come Gregorio XV e Benedetto XIV (tutti di origine cittadina), avevano compreso come convenisse, anche in relazione a quei problemi allo stato nel suo insieme, che la città rimanesse nella sua situazione di *respublica stans de per se* ma devota e fedele al sovrano. Come osservava l'anonimo articolista del «Journal des gens du monde» nel 1782, proprio quando il pontefice e i suoi legati non ascoltavano la città si verificavano i peggiori effetti del governo monarchico sui popoli. Ed il suo commentatore e traduttore bolognese, mentre si chiedeva quale mano sarebbe stata destinata a «rompere queste nuove catene», aggiungeva: «In questo momento non dispiacerà ai lettori d'essere previamente avvertiti che ai Santi una piena mediocre aperse 18 bocche negli argini del Reno, che si davano per compiuti... ma che frattanto il card. Boncompagni, sulle mosse per Roma, ha già consegnato alle stampe un Elenco di quei vantaggi che egli va supponendo al Sovrano essersi ottenuti finora dai suoi lavori»³⁴.

Invece di seguire le indicazioni del Senato, del massimo *officium* cittadino consigliere del principe, il legato si era lasciato andare al «dispotismo» di un «governo arbitrario»: e violando la «costituzione fondamentale del governo» aveva voluto negare quel principio e quella pratica del governo «misto» di Senato e Legato, di repubblicanesimo e monarchia, che anche alcuni teorici della sovranità papale,

³³A. GIACOMELLI, *Le aree chiave della bonifica bolognese in Problemi d'acque a Bologna in età moderna*, Bologna, 1983, pp. 123-172.

³⁴*Libri e documenti cit.*, p. 109.

come ad esempio il cardinal Bellarmino, avevano accettato come il migliore³⁵.

In una ricerca che voglia indagare il significato e la portata in termini teorici e pratici di un repubblicanesimo cittadino che è parte integrante dell'assetto costituzionale europeo secondo un percorso di cui i punti sopra accennati rappresentano le tappe (tematiche e documentarie) finora identificate, le domande da porsi sono ancora molte e, per così dire, multidirezionali. Quella che al momento mi sembra imporsi come la più intrigante e perciò stesso di maggiore difficoltà è quella della compatibilità di un pensiero e di una prassi contrattualistici con le teorie e con la prassi della sovranità papale. Mi spinge ad affrontarla il fatto che nella più avanzata storiografia europea sia ormai acquisita una riflessione che tien conto della distinzione «normale» in antico regime tra teoria politica da una parte e utilizzazione pratica del complesso di diritti — dei ceti e dei corpi — che erano la vera struttura costituzionale della prima età moderna, dall'altra. Se si accetta allora che quand'anche il concetto di sovranità tendeva ad identificarsi come unico potere autoritativo, in realtà nulla era ancora deciso sulla sua effettiva possibilità di violare l'ordinamento giuridico tradizionale³⁶, il caso bolognese mi sembra particolarmente interessante da indagare, seguendo due ipotesi principali.

La prima, da verificare con una analisi comparata delle varie situazioni europee, che intende affrontare il problema di come anche per le realtà statali italiane la costante tensione politica fra principe e ceti non possa essere colta appieno se non facendo riferimento ai livelli di autoconsapevolezza di quella tensione che si esprimono nella multiforme letteratura giuridico-politica, che è così fattore costituzionale di quelle realtà.

La seconda ipotesi vuole seguire una traccia che, pur se non ancora del tutto marcata, sembra mostrare come proprio nello Stato della chiesa la compatibilità di teorie del

³⁵O. VON GIERKE, *Giovanni Althusius e lo sviluppo delle teorie politiche giusnaturalistiche*, (trad. it.), Torino, 1943, p. 161; sul «governo misto» bolognese A. DE BENEDETTIS, *Ius municipale e costituzione bolognese per vim contractus: argomentazione politica e scienza giuridica in Vincenzo Sacco (1681-1744)*, in «Ius Commune», XVI (1989), pp. 1-25.

³⁶D. WILLOWEIT, *Struktur und Funktion intermediärer Gewalten im Ancien Régime*, in *Gesellschaftliche Strukturen als Verfassungsproblem. Intermediäre Gewalten, Assoziationen, Öffentliche Körperschaften im 18. und 19. Jahrhundert*, Berlin, 1978, pp. 9-27 (qui 17-18).

contratto e teorie della sovranità possa avere una sua profonda vita.

E che il riferimento ad un contratto politico fra sovrano e popolo quale base dell'autorità papale continuasse a permeare le persuasioni politiche profonde è ben testimoniato ancora nel primo '800: durante la rivoluzione del 1831 fu infatti dichiarata la decadenza di fatto e di diritto del potere temporale dei papi a Bologna sulla base del motivo che i pontefici non avevano rispettato la sovranità del Senato in rappresentanza del popolo e le prerogative della repubblica bolognese stabilite nel contratto con Niccolò V³⁷.

³⁷ «Monitore Bolognese», n. 2, 12 febbraio 1931, p. 2 e n. 4, 19 febbraio 1831, p. 3.

Le forme e le norme. Aspetti della nosografia, della deontologia e della clinica di fine Ottocento.

Roberto Beneduce Fulvio Marone

1. Il tramonto della medicina prescientifica e la regolamentazione dell'esercizio terapeutico.

L'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865) di C. Bernard occupa un posto privilegiato fra i quadri dell'Ottocento allocati nelle sale monumentali delle grandi storie della medicina¹: rappresenta per i più la sconfitta della «ragion pura», della concezione romantica, razionalistica ed idealistica della conoscenza, la disfatta — per dirla con le parole stesse di Claude Bernard — di «platonici ed aristotelici», il passaggio dell'empiria alla scienza, la rottura epistemologica inaugurale alle magnifiche sorti della medicina «positiva», quella «grande riforma della medicina» di cui parla R. Virchow.

È Bernard l'artefice del definitivo *déplacement*:

«Dalla medicina osservativa della prima metà del secolo alla medicina sperimentale del secondo Ottocento. Si tratta di uno «spostamento» triplice, di luogo, di oggetto, di mezzo. Il luogo medica privilegiato passa dalla corsia d'ospedale al gabinetto d'analisi; l'oggetto della ricerca medica dall'uomo malato all'animale da esperimento; il mezzo terapeutico dal preparato galenico, prescritto in base alla pratica empirica, al principio attivo, isolato dalla chimica e clinicamente sperimentato: dalla china al chinino, dall'oppio alla

¹ Cfr. A. PAZZINI, *La medicina nella storia, nell'arte, nel costume*, Padova 1968; L. PREMUDA, *Storia della medicina*, Padova 1960 e Id., *Metodo e conoscenza da Ippocrate ai nostri giorni. Introduzione alla medicina moderna*, Padova 1971.